

## **TI\_GERICHTE 38.2003.8 vom 2. Dezember 2002**

TI Tribunale d'appello, 2002-12-02, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_38.2003.8](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2003.8)

FR: TI\_GERICHTE 38.2003.8 du 2 décembre 2002

IT: TI\_GERICHTE 38.2003.8 del 2 dicembre 2002

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 10**

e 55 all'art. 15). 2.5. Secondo la giurisprudenza federale, la nozione di idoneità al collocamento quale presupposto per riconoscere il diritto a prestazioni, non consente graduazioni. O la persona assicurata è collocabile, in particolare disposta ad accettare un lavoro esigibile in ragione di almeno il 20% di un pensum normale, oppure non lo è (cfr. DTF 125 V 58 consid. 6a e riferimenti ivi menzionati). 2.6. Nel caso concreto, dalle tavole processuali emerge che \_\_\_\_\_, dal 1° marzo 1994 al 30 giugno 2002, ha lavorato a tempo pieno alle dipendenze della ditta \_\_\_\_\_, in qualità di operaia (cfr. doc. \_). Quindi, a far tempo dal 1° luglio 2002, essa è rimasta sempre alle dipendenze della succitata ditta, ma con un contratto di lavoro a metà tempo (precisamente, 5 giorni alla settimana, dalle 12.45 alle 16.45, cfr. doc. \_). In data 1° luglio 2002, l'assicurata si è iscritta al collocamento alla ricerca di un'occupazione a tempo pieno quale operaia di fabbrica (cfr. doc. \_). In occasione del colloquio di consulenza del 18 ottobre 2002, la collocatrice ha preannunciato a \_\_\_\_\_ che sarebbe stata iscritta ad un corso di tecnica e ricerca di impiego (TRI), organizzato dalla ditta \_\_\_\_\_, durante il periodo 4 novembre-20 dicembre 2002 (cfr. doc. \_). La partecipazione della ricorrente al corso di perfezionamento è stata formalizzata con decisione del 21 ottobre 2002 (cfr. doc. \_). Con scritto del 28 ottobre 2002, \_\_\_\_\_ ha chiesto di essere esentata dal partecipare al corso TRI, non sapendo a chi lasciare la figlia di 11 mesi (cfr. doc. \_). Tale richiesta è stata ribadita il 2 novembre 2002 (cfr. doc. \_). L'autorità amministrativa, con decisione del 2 dicembre 2002, ha ritenuto l'insorgente inidonea al collocamento a decorrere dal 1° luglio 2002 (doc. \_). Prima di emanare tale provvedimento, il 21 novembre 2002, la Sezione del lavoro ha sentito \_\_\_\_\_, con riferimento alla comunicazione 4 novembre 2002 dell'URC di \_\_\_\_\_ (cfr. doc. \_), con lo scopo precipuo di verificare la sua idoneità al collocamento (cfr. doc. \_, p. 1: "Comunicazione relativa a sanzione no. \_\_\_\_\_ (art. 30 cpv. 1 lett. d LADI) del 4 novembre '02. L'assicurata viene anche sentita in base agli art. 8 cpv. 1 lett. f, art. 15, art. 85 cpv. 1 lett. d LADI"). Al riguardo, il TCA constata che l'amministrazione, sentendo personalmente l'assicurata il 21 novembre 2002, le ha dato la possibilità di esprimersi prima di pronunciare l'inidoneità al collocamento. Di conseguenza la Sezione del lavoro ha ossequiato il diritto di essere sentito della ricorrente sancito dalla Costituzione federale (cfr. art. 29 cpv. 2 Cst.), nel caso specifico dall'art. 24 cpv. 2 OADI, il quale prevede che il servizio competente prima di emanare una decisione sull'idoneità al collocamento dà all'assicurato la possibilità di esprimersi, e in modo più esteso dalla giurisprudenza federale (cfr. DTF 126 V 130 segg.= SVR 2001 ALV Nr. 12 p. 37). 2.7.

Con l'impugnata decisione, la Sezione del lavoro ha dichiarato l'assicurata inidonea al collocamento, "... visto che al mattino non è disponibile per il mercato del lavoro per ragioni personali, mentre al pomeriggio non è collocabile in quanto impegnata con un'occupazione che non intende lasciare" (doc. \_). Con il proprio ricorso del 30 dicembre 2002, \_\_\_\_\_ ha invece fatto valere di avere dichiarato di non essere disposta a lasciare l'attuale sua occupazione siccome "... potrebbe prospettarsi una mia riassunzione a tempo pieno a breve termine". Essa ha, d'altra parte, affermato che, qualora trovasse un lavoro a tempo pieno, sarebbe pronta ad abbandonare la ditta \_\_\_\_\_ ed a cercare un asilo-nido dove collocare sua figlia (cfr. \_). Chiamata a pronunciarsi, questa Corte osserva che, così come ha pertinentemente sottolineato l'autorità convenuta (cfr. V, p. 4 in fine), l'assicurata non si è sempre mostrata coerente nelle dichiarazioni fatte a proposito della sua disponibilità ad accettare un impiego a tempo pieno. In occasione del colloquio di consulenza del 18 ottobre 2002, all'annuncio che sarebbe stata a breve termine inserita in un corso TRI, \_\_\_\_\_ ha risposto affermando di avere qualche problema in relazione all'affidamento di sua figlia e, d'altra parte, che sua madre, che già si occupava della bambina i pomeriggi, non sarebbe stata in grado di tenerla anche il mattino (cfr. doc. \_). Dopo avere ricevuto la decisione di partecipazione al corso TRI presso la \_\_\_\_\_, la ricorrente, in data 28 ottobre 2002, ha chiesto alla propria collocatrice di esserne esentata poiché, citiamo: "... ho una bambina piccola che ancora allatto; inoltre, anche se dovessi fare a meno di allattarla, non ho nessuno che me la possa tenere, infatti il mio compagno lavora e mia madre abita a \_\_\_\_\_". A proposito di sua madre, l'assicurata ha evidenziato il fatto che essa è anziana e che "... non se la sente di tenere la bambina tutto il giorno" (cfr. doc. \_). Il tenore di questo scritto è stato esplicitamente confermato dall'assicurata stessa, il 2 novembre 2002 (cfr. doc. \_: "..., confermo quanto già esposto nella mia del 28.10.02; infatti non mi è assolutamente possibile partecipare al corso sopra indicato per i motivi già citati" - la sottolineatura è del redattore). In occasione della sua audizione da parte della Sezione del lavoro - audizione predisposta a seguito della comunicazione 4 novembre 2002 dell'URC di \_\_\_\_\_ (cfr. doc. \_) - \_\_\_\_\_ ha affermato, in un primo tempo, di essere alla ricerca di un'occupazione a tempo pieno quale operaia di fabbrica, di non essere disposta a lasciare il suo posto di lavoro presso la ditta \_\_\_\_\_ e di essere perciò alla ricerca di un'attività da "affiancare" a quest'ultima, di essere disponibile a lavorare, dal lunedì al venerdì, dalle 8<sup>00</sup> alle 17<sup>00</sup> e, al riguardo, di non presentare alcun impedimento in relazione alla sua situazione familiare (doc. \_, p. 1). In un secondo tempo, l'insorgente ha tuttavia ammesso che, qualora lavorasse anche al mattino, la bambina dovrebbe tenerla sua madre oppure, in alternativa, dovrebbe fare capo ad un asilo-nido, ma di non essersi ancora organizzata in tal senso. Inoltre, alla domanda a sapere "quando è disponibile per adempiere alla sua disponibilità di lavorare al 100%", \_\_\_\_\_ ha risposto, citiamo: "... a dipendenza dove è il posto; se il posto è vicino a quello dove lavoro è più facile, ma se il posto fosse lontano da dove attualmente lavoro, allora sarebbe più difficile organizzarmi". La ricorrente ha, per finire, dichiarato di ribadire il contenuto delle sue lettere 28 ottobre e 2 novembre 2002 (doc. \_, p. 2: "In merito alle dichiarazioni del 2 novembre che ribadiscono quanto espresso nella lettera del 28 ottobre '02, cosa ha da dire? Adr.: ribadisco quanto affermato nelle lettere "). In data 28 novembre 2002, l'amministrazione ha ricevuto una dichiarazione della madre dell'assicurata, \_\_\_\_\_, ai termini della quale essa sarebbe disponibile ad accudire sua nipote, dal lunedì al venerdì, dalle 8<sup>00</sup> alle 17<sup>00</sup> (doc. \_). Con il proprio ricorso, l'insorgente ha segnatamente fatto valere che, qualora trovasse un'occupazione a tempo pieno, si

licenzierebbe dal suo attuale posto di lavoro. In tal caso - non potendo contare né sul suo compagno, né su sua madre (per l'intera giornata) - essa si vedrebbe costretta ad affidare la sua bambina ad un asilo-nido (cfr. I). Infine, con scritto del 20 maggio 2003, \_\_\_\_\_ ha comunicato alla Sezione del lavoro che la prospettiva di essere riassunta a tempo pieno dalla ditta \_\_\_\_\_ non si è, nel frattempo, concretizzata (doc. \_). Secondo la dottrina (cfr. A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 263) e la giurisprudenza, in presenza di due versioni differenti, la preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l'assicurato ha dato nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. STFA del 30 novembre 1999 nella causa S., C 286/99, consid. 2, p. 3; DTF 121 V 45, consid. 2a, p. 47; DTF 115 V 133, consid. 8c, p. 143; RAMI 1988 p. 363 consid. 3b/aa; STFA del 27 agosto 1992 nella causa M., non pubblicata; RDAT II-1994, p. 189; cfr., pure, Prassi AD 98/1, Commento alle direttive, Foglio 18/6, punto B). In applicazione del succitato principio, a mente di questa Corte, ci si deve fondare su quanto l'assicurata ha dichiarato in occasione del colloquio di consulenza del 18 ottobre 2002 (doc. \_), rispettivamente, nella sua lettera del 28 ottobre 2002 (doc. \_), il cui contenuto è peraltro stato esplicitamente confermato il 2 novembre successivo (doc. \_). Del resto, va osservato che, al termine della sua audizione davanti ad un funzionario della Sezione del lavoro, \_\_\_\_\_ ha ribadito, di nuovo, il tenore dei suoi scritti del 28 ottobre e del 2 novembre 2002 (cfr. doc. \_, p. 2 in fine). Infine, ancora in sede di ricorso 30 dicembre 2002, essa ha indicato che, nel caso in cui trovasse un posto di lavoro al 100%, citiamo: "... non potendo contare sul mio compagno poiché lavora anche lui e su mia madre per l'intera giornata, dovrei cercare un asilo nido dove poter portare mia figlia che ha un anno" (cfr. I). Alla luce di quanto precede, appare inaffidabile quanto l'insorgente medesima ha dichiarato nella prima parte della sua audizione del 21 novembre 2002, ossia che essa sarebbe disponibile a lavorare, dal lunedì al venerdì, dalle 8<sup>00</sup> alle 17<sup>00</sup> e, al proposito, che non presenterebbe alcun impedimento di carattere familiare (cfr. doc. \_, p. 1). Parimenti inattendibile è la dichiarazione, non datata e consegnata alla Sezione del lavoro il 28 novembre 2002, sottoscritta dalla madre dell'assicurata, secondo cui essa sarebbe pronta a prendersi cura della nipote, dal lunedì al venerdì, dalle 8<sup>00</sup> alle 17<sup>00</sup> (cfr. doc. \_). Del resto, il contenuto di tale dichiarazione è stato smentito dall'assicurata stessa, la quale nel suo ricorso del 30 dicembre 2002 ha affermato di non poter contare su sua madre per l'intera giornata (cfr. consid. 1.2.). Pertanto, questo Tribunale ritiene di potere concludere che, qualora la ricorrente reperisse un impiego a tempo pieno, né la madre, né tantomeno il compagno, giacché anch'egli lavora a tempo pieno, potrebbero occuparsi, sull'arco dell'intera giornata, della sua bambina di 11 mesi (al momento in cui è stata emanata la decisione di inidoneità). D'altronde, prova ne sia la circostanza che, dopo il parto, trascorso il periodo di congedo maternità, l'assicurata ha potuto lavorare a tempo pieno per soli due mesi (maggio e giugno 2002), per la precisione fintantoché il suo compagno ha avuto un'attività a tempo parziale (cfr. VIII: "Anteriormente al 1. luglio 2002 ho lavorato al 100% solo nei mesi di maggio e giugno 2002 (prima ero in maternità) e in quei due mesi mia figlia veniva curata in parte dal mio ex-compagno nonché padre della bambina, che in quel periodo lavorava solo parzialmente, e in parte da mia madre" - la sottolineatura è del redattore). 2.8. In più di un'occasione, \_\_\_\_\_ ha evocato l'intenzione di affidare sua figlia ad un asilo nido, nel caso in cui trovasse un'occupazione a tempo pieno (cfr., ad esempio, I: "In questo caso, non potendo contare sul mio compagno poiché lavora anche lui e su mia madre per l'intera giornata, dovrei cercare un asilo nido

dove poter portare mia figlia che ha un anno"). Secondo la giurisprudenza (cfr. STCA del 16 settembre 1998 nella causa M.D.S., inc. \_\_\_\_\_ e STCA del 7 gennaio 1998 nella causa J., inc. \_\_\_\_\_, entrambe menzionate in D. Cattaneo, Assicurazione contro la disoccupazione: fra obblighi dell'assicurato e diritti fondamentali del cittadino, RDAT II-2000, p. 512s.), la disponibilità di una terza persona ad occuparsi dei bambini deve esistere al momento in cui la madre o il padre ritrovano un impiego. In altri termini, non si può considerare inidonea al collocamento l'assicurata che ha già trovato una soluzione nell'ipotesi di ritrovare un lavoro, ma che non è disposta ad impiegare questa persona mentre si trova ancora in disoccupazione. Nell'ambito di una recente procedura dinanzi al TCA (inc. n. \_\_\_\_\_), quest'ultimo ha peraltro appurato che la prassi adottata dalla Sezione cantonale del lavoro é conforme alla suevocata giurisprudenza, nella misura in cui dall'assicurato o dall'assicurata si pretende che si sappia organizzare (fornendo precise indicazioni in merito), così da potere collocare il figlio o la figlia al momento del reperimento di una nuova occupazione. Nel caso di specie, è vero che dall'assicurata non si può pretendere che abbia preventivamente sottoscritto un contratto con un asilo nido, nell'evenienza in cui trovasse un nuovo impiego a tempo pieno. Questa Corte constata nondimeno che, al di là delle parole, l'assicurata non ha compiuto il benché minimo passo concreto, atteggiamento che fa dubitare circa la sua reale volontà di affidare la figlia a terzi qualora ve ne fosse la necessità. Da un canto, nonostante, in occasione del colloquio di consulenza del 18 ottobre 2002 (cfr. doc. \_), fosse stata esortata dalla sua collocatrice ad organizzarsi in modo tale da poter partecipare al prospettato corso TRI (e, più in generale, in modo da poter accettare entro breve termine un'eventuale occupazione assegnata), la ricorrente ha finalmente preferito rinunciare a prendervi parte. Interpellata dal Tribunale in merito ai motivi che l'hanno spinta a rifiutare il citato provvedimento inerente al mercato del lavoro piuttosto che cercare una sistemazione per sua figlia presso un asilo nido (cfr. VII, quesito n. 1), \_\_\_\_\_ ha dichiarato che, citiamo: "... la comunicazione del corso mi era giunta solo pochi giorni prima dell'inizio dello stesso e trovare un asilo nido che accettasse mia figlia in così poco tempo risultava assai difficile" (VIII). In realtà, le tavole processuali dimostrano che l'assicurata era stata avvertita già il 18 ottobre 2002 che sarebbe stata iscritta al corso TRI del 4 novembre 2001 (cfr. doc. \_), di modo che essa, se solo lo avesse voluto, avrebbe avuto il tempo per reperire un posto presso un asilo nido. D'altro canto, anche quando le è stato chiesto di rendere verosimile che, qualora trovasse un'occupazione a tempo pieno, sarebbe effettivamente in grado, entro breve termine, di collocare sua figlia presso un asilo nido (cfr. VII), la ricorrente non è andata oltre l'affermare che nella regione di \_\_\_\_\_ ve ne sono diversi, di modo che non dovrebbe avere difficoltà a trovare un posto per la piccola (cfr. VIII). \_\_\_\_\_ non ha pertanto neppure fatto valere di avere preso contatto, anche soltanto a titolo informativo per verificare la possibilità di collocare sua figlia ed i tempi entro i quali ciò potrebbe avere luogo, con l'uno o l'altro degli asili nido esistenti nel \_\_\_\_\_. Sempre nelle risposte che ha fornito a questo Tribunale l'11 dicembre 2003, l'insorgente ha sottolineato che, citiamo: "... il costo di questi asili nido non è indifferente" (cfr. VIII). Tale sua affermazione consente di supporre che anche l'aspetto economico non sia estraneo alla totale inattività palesata dall'assicurata. In esito alle considerazioni che precedono, a mente del TCA, la Sezione del lavoro a giusta ragione ha stabilito che \_\_\_\_\_ è inidonea al collocamento a decorrere dal 1° luglio 2002. La decisione impugnata va quindi confermata. 2.9. A titolo abbondanziale va ricordato che nel Cantone Ticino, a sostegno delle famiglie, vige la Legge sugli assegni di famiglia, la cui prima revisione è entrata in vigore il 1° gennaio 2003, per

quanto riguarda gli assegni di base, e il 1° febbraio 2003 relativamente agli assegni integrativi e di prima infanzia (cfr. BU 55/2002 del 24 dicembre 2002 p. 489 segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003 p. 24 segg.; Messaggio del 18 dicembre 2001 relativo alla prima revisione della LAF). In particolare, l'assegno integrativo è attribuito per principio a tutta la popolazione domiciliata, indipendentemente, quindi, dalla qualifica o non qualifica professionale, ed è destinato a coprire, in modo selettivo, i costi aggiuntivi del figlio fino all'età di 15 anni (cfr. art. 24, 25 LAF; Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sugli assegni di famiglia del 19 gennaio 1994, p. 11) e fino al massimo i limiti minimi del fabbisogno vitale giusta l'art. 3b cpv. 1 LPC, corrispondenti dal 1° gennaio 2003 a fr. 8'260.-- per il primo e il secondo figlio; fr. 5'506.-- per il terzo e il quarto figlio e di fr. 2'753.-- per ogni altro figlio (cfr. art. 27 LAF). Giusta l'art. 59 LAF esso è finanziato dai salariati, dai datori di lavoro, dagli indipendenti e sussidiariamente dal Cantone (cfr. D. Cattaneo, "La legge sugli assegni di famiglia: caratteristiche, sentenze e problemi aperti", in *Il diritto pubblico ticinese nel terzo millennio*, RDAT I-2000, p. 124-125). L'assegno di prima infanzia copre tutta la popolazione domiciliata (cfr. art. 31 lett. a e 32 cpv. 1 lett. a LAF). Esso permette, in modo selettivo (cfr. art. 31 lett. d e 32 cpv. 1 lett. d LAF), di coprire il costo dell'intera famiglia durante al massimo i primi tre anni di vita del figlio, garantendo un reddito minimo (cfr. art. 33 LAF). Questo assegno secondo l'art. 60 cpv. 1 LAF è interamente finanziato tramite le imposte (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 125). Questi due tipi di assegno costituiscono dunque una prestazione sociale universale e selettiva (cfr. Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sugli assegni di famiglia del 19 gennaio 1994, p. 11). Il principio di universalità prevede che una prestazione sia attribuita a tutta la popolazione domiciliata, mentre la selettività nelle prestazioni equivale all'attribuzione delle medesime solamente alle famiglie che non raggiungono un determinato reddito. Le modalità di calcolo degli assegni integrativi e di prima infanzia sono stabilite, dal 1° febbraio 2003, dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps; cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003 p. 13 segg.). Di conseguenza, l'assicurata è invitata, se non vi ha già provveduto, a inoltrare la relativa domanda alla Cassa cantonale assegni familiari tramite lo sportello regionale Laps (cfr. art. 12 e 19 del Regolamento sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.